

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI: REQUISITI ESSENZIALI ED ONERE DELLA PROVA

B&P NEWS

Rifiuti e
discariche

Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (n. 46699 del 15.10.2018) offre l'occasione per fare il punto sulle modalità di gestione dei rifiuti una volta che questi sono stati prodotti, in attesa di avviarli a trattamento.

Come sappiamo il d.lgs. 152/2006 prevede due distinte modalità di conservazione dei rifiuti:

- **Deposito preliminare (D15) / Messa in riserva (R13)**: si tratta di modalità di gestione ammesse **solo previa autorizzazione** e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa e/o nel titolo autorizzativo (es. aree specifiche, quantitativi, tempi, etc.).
- **Deposito temporaneo**: trattandosi di attività che precede la gestione dei rifiuti (Cass. Pen. n. 12417/2018), è ammesso **senza bisogno di autorizzazione**; trattandosi però di ipotesi derogatoria, richiede il rispetto delle condizioni previste dall'art. 183 lett. bb) del d.lgs. 152/2006.



Le condizioni per allestire liberamente un **deposito temporaneo di rifiuti**, senza dover chiedere alcuna autorizzazione, sono le seguenti:

1. **Requisito soggettivo**: si tratta di un regime speciale che vale per il solo *produttore* (materiale o giuridico che sia);
2. **Requisito di ubicazione**: deve avvenire nel luogo di produzione, da intendersi come «*l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti*»;
3. **Requisito temporale/quantitativo**: per l'invio a trattamento, il produttore può adottare un *criterio temporale* (entro 3 mesi, indipendentemente dalle quantità) o un *criterio quantitativo* (30 mc di rifiuti, di cui massimo 10 mc di pericolosi, entro 1 anno). Ricordiamo che per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il DPR 120/2017 ha previsto limiti più ampi.
4. **Requisiti documentali**: oltre alla tenuta dei registri di carico e scarico è necessario utilizzare una cartellonistica appropriata che identifichi quantomeno CER ed eventuali frasi di pericolo HP.
5. **Requisiti qualitativi**: i rifiuti devono essere depositati per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, comprese quelle di etichettatura ed imballaggio se contengono sostanze pericolose e quelle specifiche previste dal Reg. 850/04 per gli inquinanti organici persistenti.

In difetto di anche uno solo di tali requisiti, il deposito non può essere considerato temporaneo.

La giurisprudenza ha poi ribadito alcuni **elementi integrativi fondamentali**:

- A) trattandosi di norma derogatoria e di favore, l'**onere della prova** rispetto alla sussistenza delle condizioni è sul produttore che ne chiede l'applicazione (Cass. Pen., n. 46699/2018);
- B) occorre prestare massima attenzione al **divieto di miscelazione** (viepiù in seguito alla sentenza Corte Cost. n. 75/2017);
- C) se i rifiuti sono fra loro eterogenei e ammassati "alla rinfusa" si avrà invece un "**deposito incontrollato**" sanzionato penalmente dall'art. 256 (Cass. Pen. n. 41524/2017).

Pur essendo realizzabile liberamente, il **deposito temporaneo è spesso descritto all'interno delle AIA**. Ne derivano due conseguenze: **1)** la violazione delle prescrizioni può essere sanzionata, anche penalmente (art. 29-*quattordices* commi 2, 3 lett. b e 4 lett. a); **2)** ogni variazione del deposito deve essere comunicata all'Autorità Competente; non come modifica ma come mera informativa come ricordato dalla direttiva Ministeriale n. 274 del 16.12.2015 (art. 4).

19.11.2018

Jacopo Perina

Alessandro Kiniger

